

# Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

**2016-2018**

*Predisposto dal Responsabile della prevenzione della Corruzione*

*Adottato in data 24 febbraio 2016 con deliberazione del Consiglio Direttivo*

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente"*

## Sommario

INTRODUZIONE.....	3
1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED OPERATIVITÀ DEL PTPC DELL'IFEL.....	4
1.1.Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.....	4
1.2. Obiettivi.....	4
1.3.Destinatari del Piano.....	5
1.4. Obbligatorietà.....	5
2. QUADRO NORMATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC DELL'IFEL.....	6
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TASK FORCE DELLA PREVENZIONE IN IFEL.....	6
4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC.....	8
5. ANALISI DEL CONTESTO, ESTERNO ED INTERNO.....	9
5.1.Analisi del contesto esterno.....	9
5.2. Analisi del contesto interno.....	10
6.VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	11
6.1. Identificazione del rischio.....	11
7. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO – INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.....	14
7.1 Metodologia utilizzata e Misure adottate dall'IFEL.....	14
7.2. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI.....	16
7.3. Il codice di comportamento.....	16
7. 4. La formazione dei dipendenti dell'IFEL.....	16
7.5. I patti di integrità.....	17
8. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER.....	17
9. IL MONITORAGGIO.....	18
9.1.Monitoraggio del PTPC e dell'attuazione delle misure.....	18
9.2. Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti/processi di attività IFEL.....	18
9.3.Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo.....	19
10. LA COMUNICAZIONE DEL PTPC DELL'IFEL.....	19
11. IL WHISTLEBLOWING.....	20

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Fondazione IFEL è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, con il I° Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), con la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* e con l'aggiornamento 2015 al PNA<sup>1</sup>.

La Fondazione è un ente di diritto privato, e non è partecipata né controllata da alcuna pubblica amministrazione inclusa nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. A partire dall'anno 2015 il Consiglio Direttivo IFEL - pur in presenza d'indici normativi e di interpretazioni contrastanti riguardo la classificazione della Fondazione come "ente di diritto privato in controllo pubblico" - ha deciso di applicare l'intera disposizione della legge n. 190/2012.

L'IFEL ha ritenuto, pertanto, opportuno dotarsi del PTPC, sempre tenendo in considerazione le proprie specificità organizzative e strutturali, dove l'insieme delle iniziative e delle misure già in essere per la promozione dell'integrità trovano una sede di sistematizzazione nel PTPC, che diventa un importante strumento organizzativo e di controllo interno dell'IFEL al fine di prevenire i reati di corruzione.

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013) e di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013), facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni.

Alla luce delle considerazioni esposte, il documento presentato in queste pagine è stato elaborato con l'intento di dare attuazione ad un ciclo "integrato", garantendo coerenza con gli ambiti comuni sviluppati nel Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (approvato dal Consiglio Direttivo il 31 luglio 2015). La coerenza tra i due documenti viene realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti.

---

<sup>1</sup> ANAC - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015

## 1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED OPERATIVITÀ DEL PTPC DELL'IFEL.

### 1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC dell'IFEL, che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Fondazione, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'IFEL;
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Fondazione per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio Direttivo la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

### 1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'IFEL di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'IFEL nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.3., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'IFEL a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'IFEL e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

### **1.3. Destinatari del Piano**

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:

1. i componenti degli Organi collegiali;
2. il Direttore;
3. i Dirigenti;
4. il personale;
5. i consulenti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

### **1.4. Obbligatorietà**

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.3 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni, anche disciplinari, in base a quanto indicato nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione.

## 2. QUADRO NORMATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC DELL'IFEL.

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- l'aggiornamento per il 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC con deliberazione n. 8 del 2015;
- la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

## 3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TASK FORCE DELLA PREVENZIONE IN IFEL

La legge n. 190 del 2012 attribuisce un ruolo centrale al RPC per la prevenzione del rischio di corruzione,

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, l'IFEL ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Le ridotte dimensioni organizzative di IFEL e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio. Il RPC è stato individuato nella figura del responsabile del dipartimento

programmazione, compliance e sistemi informativi con delibera del Consiglio Direttivo del 11 maggio 2015. Allo stesso RPC è stata assegnata la funzione di Responsabile della trasparenza (RT) intendendo la trasparenza come strumento di *accountability* e di controllo diffuso e integrità.

In linea con la circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la durata dell'incarico di RPC dell'IFEL è pari alla durata dell'incarico di responsabile del dipartimento programmazione, compliance e sistemi informativi.

Al RPC sono attribuiti importanti compiti e responsabilità il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo ed in particolare le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10 e 14, della legge n. 190 del 2012 e dalle disposizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

Per un adeguato svolgimento dei compiti previsti dalla legge n.190/2012 ed in applicazione di quanto richiesto specificamente dall'art. 1, comma 9, lett. c), l. n. 190/12, il RPC potrà:

- a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'IFEL per i comportamenti anche solo potenzialmente idonei a delineare fattispecie di mal amministrazione, corruzione e illegalità;
- b) richiedere per iscritto o verbalmente a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'IFEL che hanno partecipato ad un processo oggetto di monitoraggio procedimento di fornire indicazioni sullo sviluppo dello stesso;
- c) effettuare, anche tramite l'ausilio di dirigenti e dipendenti (della task force della prevenzione) controlli/ispezioni e verifiche al fine di controllare il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, si ricorda che, in base all'art. 1, comma 9, lett. c), l. n. 190/12 i dirigenti ed i dipendenti sono obbligati a fornire le informazione richieste nei confronti del RPC.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'IFEL, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Ai fini della ottima predisposizione, attuazione e monitoraggio del PTPC, l'IFEL, già in adesione alla circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabiliva che *“dall'esame del quadro normativo risulta che lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione secondo un processo di bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed*

*applicazione*”, ha ritenuto fosse fondamentale il coinvolgimento di tutti i suoi dirigenti e dipendenti, a cominciare da coloro che operano nelle aree di rischio mappate. Come sollecitato da ultimo dall’aggiornamento 2015 del PNA, nella predisposizione del PTPC ha coinvolto tutti i dirigenti delle aree operative e delle aree di rischio monitorate che si intendono coinvolti nella strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, oltre che quali destinatari del PTPC, quali soggetti attivi per i compiti affidati per l’attuazione delle misure di competenza indicate di seguito e nell’allegato n. 4. E’ stata così delineata la c.d. task force della prevenzione dell’IFEL.

Ai fini della redazione del Piano IFEL sono stati coinvolti i seguenti dirigenti:


- a) Pierciro Galeone - Direttore Generale
- b) Susanna Fortuna - Direzione Amministrativa;
- c) Andrea Ferri - Finanza Locale;
- d) Walter Tortorella - Studi Economia Locale - Servizi ai Comuni
- e) Francesco Monaco - Fondi europei e investimenti territoriali
- f) Paolo Teti - Servizi Regionalizzati e rapporti territoriali

Si ricorda da ultimo che le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8 (ultimo periodo), 12, 13 14 della legge n. 190/2012.

#### 4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC

Come è noto, *“la gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio”* (Allegato n. 1, PNA 2013).

Al fine di procedere alla pianificazione dell’IFEL e dunque alla predisposizione del suo PTPC è stata utilizzata la metodologia (di gestione del rischio) ISO 31000:2010, in base a quanto indicato nell’allegato n. 6 del PNA del 2013 ed in attuazione dell’aggiornamento 2015 al PNA. In particolare al fine della predisposizione del PTPC IFEL si è provveduto ad operare secondo le seguenti fasi:



FONTE: Aggiornamento 2015 PNA

Dell'attività posta in essere dal RPC e dalla task force della prevenzione si da conto nei successivi paragrafi che rispecchiano l'articolazione di cui sopra:

- a) analisi di contesto, interno ed esterno;
- b) valutazione del rischio (ed in particolare identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio)
- c) progettazione del sistema di trattamento del rischio (ed in particolare identificazione delle misure e programmazione delle misure).

Con l'approvazione ed adozione del PTPC avrà inizio l'attività di attuazione e *monitoraggio* del Piano da parte del RPC.

## 5. ANALISI DEL CONTESTO, ESTERNO ED INTERNO.

### 5.1. Analisi del contesto esterno.

Al fine di effettuare una adeguata valutazione del rischio occorre comprendere l'ambiente esterno in cui l'organizzazione opera; ed in particolare tenere in considerazione il contesto sociale, politico, economico, finanziario, competitivo, normativo, culturale, anche consultando gli *stakeholder* esterni.

Dai dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno, pubblicati sul sito della Camera dei Deputati, il territorio della Regione Lazio, su cui ha sede l'IFEL, si caratterizza per avere una realtà economica florida, che ha fatto da attrazione per le tradizionali organizzazioni mafiose sia nazionali sia straniere. La situazione generale della regione è resa complessa dalla presenza di nuove componenti criminali straniere che manifestano una spiccata propensione all'integrazione ed alla cooperazione con soggetti o gruppi delinquenti nazionali.

Sebbene le attività criminose che vengono indicate nel rapporto in questione hanno ad oggetto in larga parte il traffico di sostanze stupefacenti, l'usura, il riciclaggio, la

gestione del gioco d'azzardo, il contrabbando e le contraffazioni di merci, l'immigrazione clandestina etc..., si evidenzia al contempo che le cosche criminali sono dedite anche ad effettuare investimenti nel tessuto economico sociale della Capitale. In particolare tale rapporto evidenzia che Roma Capitale costituisce un luogo strategico per le organizzazioni di matrice mafiosa, che sono dedite ad effettuare investimenti infiltrandosi nel tessuto socio-economico e della pubblica amministrazione.

In considerazione di quest'ultima evidenza si presta particolare attenzione, soprattutto nella successiva analisi del contesto interno dell'IFEL, per individuare le aree di attività che sono anche solo potenzialmente a rischio di tale infiltrazione (sin da ora di ritiene che particolare attenzione deve essere prestata all'area di rischio indicata come "contratti pubblici", tradizionalmente più a rischio di infiltrazione malavitoso)


## **5.2. Analisi del contesto interno.**

Il contesto interno è considerato un elemento di analisi fondamentale per una corretta valutazione del rischio. Occorre infatti comprendere gli obiettivi a livello organizzativo, dei sistemi, processi, risorse, indicatori chiave di performance. La gestione del rischio, infatti, non rappresenta una attività standardizzata, ma deve modellarsi sulla base delle esigenze dell'ente. Consapevoli di tale importanza, evidenziamo di seguito il contesto interno dell'Ifel.

La Fondazione lavora in stretto contatto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Fondatore dell'IFEL, e le due strutture organizzative sono altamente correlate presentando anche unità organizzative di intersezione.

La struttura organizzativa evidenzia delle aree di rischio concentrate nella Direzione, Direzione Amministrativa e Dipartimento Finanza Locale mentre gli altri Dipartimenti non presentano processi con livelli di rischio. Nel corso dell'anno di adozione del Piano sarà verificata l'esistenza di ulteriori processi da analizzare ed eventualmente da introdurre nel prossimo aggiornamento annuale. I dirigenti responsabili dei Dipartimenti sono in ogni caso tutti coinvolti nella mappatura relativa all'Area contratti pubblici

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA IFEL:



## 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 6.1. Identificazione del rischio.

Innanzitutto è da ricordare che il PNA (sia nella versione 2013, sia nell'aggiornamento 2015) indica come prioritaria l'attività di individuazione delle aree di rischio al fine "di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione". Per individuare le aree di rischio la task force dell'Ifel ha tenuto in considerazione:

- la sua struttura organizzativa e dunque il contesto interno in cui opera;
- il contesto esterno in cui opera;
- la tipologia di attività istituzionale che svolge;
- le aree individuate come "obbligatorie" dall'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012 e dal PNA 2013;
- le aree individuate come "generali" dall'aggiornamento 2015 al PNA;

- le aree che, in base a quanto richiesto dall'aggiornamento 2015 al PNA, possono essere considerate come specifiche in relazione alle attività dell'IFEL.

Da tale analisi si è deciso di individuare le seguenti aree di rischio:

- acquisizione e progressione del personale;
- contratti pubblici;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- gestione dei pagamenti e liquidità.

Ai fini della completezza espositiva del PTPC si precisa che le aree di attività dell'IFEL relative a Studi economia territoriale, Servizi ai Comuni, Servizi regionalizzati e rapporti territoriali non sono state sottoposte a mappatura in quanto, a seguito dell'approfondimento avvenuto con i dirigenti dell'area, si è ritenuto che in tali aree non si configurassero processi a rischio.

All'interno di ciascuna area si è proceduto alla mappatura dei processi quale *“modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva”* (così aggiornamento 2015 al PNA).

I processi di ciascuna area e fase all'interno dell'area sottoposti ad analisi sono riportati nell'allegato n.1

## **6.2. Analisi dei rischi e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio**

I processi di cui sopra sono stati sottoposti alla:

1. identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività della Fondazione;
2. valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività precludono al trattamento del rischio, che costituisce la successiva fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Fondazione, ed in particolare per ciascun processo sono stati individuati i rischi che si intendono prevenire, dandone evidenza nel c.d. “registro dei rischi” di cui all'allegato n. 2.

Successivamente, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascun processo è stato valutato in riferimento ad una valutazione di “**probabilità**” che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati ed in riferimento ad una valutazione di “**impatto**”, ossia considerando le conseguenze che tali comportamenti rischiosi potrebbero produrre.

Nel compiere queste valutazioni, il gruppo di lavoro ha applicato la metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA al fine di stimare la probabilità e l'impatto. Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

L'allegato n. 5 al PNA 2013 contiene una pluralità di quesiti per consentire una adeguata valutazione dei processi. Per ciascuna domanda sono previste una serie di risposte con abbinato un punteggio da 1 a 5. Tale punteggio, proiettato sulla “**MATRICE IMPATTO-PROBABILITÀ**”, ha consentito all'IFEL di rappresentare i processi maggiormente esposti a rischio corruttivo.

#### MATRICE IMPATTO-PROBABILITÀ

<b>Probabilità / Impatto</b>	RARO (0-1)	POCO PROBABILE (1,1 - 2)	PROBABILE (2,1 - 3)	MOLTO PROBABILE (3,1 - 4)	FREQUENTE (4,1 - 5)
SUPERIORE(4,1 - 5)					
SERIO (3,1 - 4)					
SOGLIA (2,1 - 3)					
MINORE (1,1 - 2)					
MARGINALE (0-1)					

Si riporta nell'allegato n. 3 l'esito della valutazione (identificazione, analisi e ponderazione) del rischio effettuata dall'IFEL.

## 7. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO – INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.

### 7.1 Metodologia utilizzata e Misure adottate dall'IFEL.

La fase successiva del lavoro della task force ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di ridurre il rischio, ed in particolare è l'attività di *"individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri"* (così il PNA 2013).

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono ad azzerare o almeno a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione o situazioni c.d. di "malamministrazione" o a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da IFEL quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti, in base a quanto indicato dall'aggiornamento 2015 al PNA, ossia:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Sul piano teorico, rientrano tra le misure di prevenzione a carattere generale le seguenti misure:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione

del numero degli uffici;

- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (*lobbies*).

Le misure specifiche sono delineate, a titolo esemplificativo sia nell'allegato n. 4 al PNA 2013 sia nella parte speciale dell'aggiornamento 2015 del PNA con riferimento all'area di rischio “contratti pubblici”.

La task force dell'IFEL con il coordinamento del RPC, ha sviluppato l'attività di ponderazione del rischio al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, in base ai seguenti criteri:

- **livello di rischio:** maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- **obbligatorietà della misura:** dando priorità alla misura “obbligatoria”, in quanto tale alla luce del contenuto della l. n. 190 del 2012;
- **impatto organizzativo e finanziario** connesso all'implementazione della misura, al fine di tener in considerazione la “sostenibilità” economica ed organizzativa della misura;
- **efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio**, identificando la misura di prevenzione in base alla sua adeguatezza per la riduzione/neutralizzazione delle cause dell'evento rischioso;
- **adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione**, identificando le misure di prevenzione in base alle caratteristiche organizzative dell'IFEL.

Le misure generali e specifiche individuate dall'IFEL per la prevenzione dei rischi corruttivi per ciascun processo all'interno delle Aree è riportata nell'allegato n. 4.

Si evidenzia che nell'attività di aggiornamento del PTPC Ifel del prossimo anno saranno sviluppate le richieste di individuazione di indicatori richieste dall'ANAC, a partire da quelli indicati nell'aggiornamento 2015 al PNA per l'area contratti pubblici.

La tabella di cui all'allegato n. 4 riporta specifiche indicazioni anche in relazione all'attuazione delle misure, indicando specificamente: *a)* i tempi di attuazione; *b)* il soggetto responsabile. Tale indicazione è di particolare importanza anche al fine di poter adeguatamente procedere al monitoraggio dell'attuazione delle misure ad opera del RPC. Sul punto di rinvia specificamente all'allegato n. 4 ed al cap. n. 9.

Risulta a questo punto particolarmente importante dare evidenza, nei paragrafi che

seguono, della modalità con cui l'IFEL intende operare per l'implementazione e/o l'attuazione di alcune misure generali/“trasversali”.

## **7.2. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'IFEL per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'IFEL ha scelto di recepire in modo pieno le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, e ha adottato il “Piano Triennale Trasparenza e Integrità 205-2017” con delibera del Consiglio Direttivo del 31/7/2015.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, individuato a maggio 2015, nel dirigente responsabile del Dipartimento Programmazione Compliance e Sistemi informativi, con funzione anche di RPC.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede che il PTTI 2016-2018 sia parte integrante del presente Piano. Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI.

## **7.3. Il codice di comportamento**

Tra le misure che IFEL adotterà per prevenire la corruzione si evidenziano le disposizioni del codice di comportamento che la Fondazione adotterà entro il 31/12/2016.

## **7.4. La formazione dei dipendenti dell'IFEL .**

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'IFEL intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Si ritiene dunque inserire nel piano della formazione dell'IFEL, l'obiettivo minimo generale di erogare mediamente 5 ore di formazione per ciascuna persona che lavora in

IFEL sui seguenti ambiti tematici:

- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- etica.

L'aggiornamento sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione, verrà erogato ai RUP e al personale della Direzione Amministrativa e dell'ufficio contratti, in considerazione della maggiore esposizione al rischio corruzione dell'area di appartenenza e tenendo conto dello specifico ambito di attività.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme nazionali. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale.

## 7.5. I patti di integrità

L'IFEL, accogliendo le indicazioni del PNA, ritiene di particolare importanza la predisposizione dei patti d'integrità/protocolli di legalità, quali "complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti nelle gare d'appalto".

Già l'A.V.C.P. oggi ANAC con determinazione n. 4 del 2012 aveva riconosciuto la legittimità di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. L'IFEL, dunque, procederà con la predisposizione degli stessi quale misura di prevenzione, in base ai tempi indicati nell'allegato n. 4.

## 8. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il presente documento rappresenta il primo Piano prevenzione corruzione della Fondazione ed è stato redatto con il coinvolgimento dell'ANCI, principale interlocutore dell'IFEL.

In base a quanto indicato nel PNA 2013 e ribadito nell'aggiornamento 2015 al PNA, l'IFEL procederà per l'aggiornamento del Piano 2017 ad effettuare forme di consultazione e di coinvolgimento dei propri stakeholder, che sono i Comuni - amministratori locali e dipendenti comunali - e i cittadini contribuenti, prima dell'adozione del PTPC.

In particolare, la bozza del PTPC verrà pubblicata sul sito istituzionale con richiesta di far pervenire osservazioni e proposte di miglioramento entro una settimana.

All'esito della consultazione e delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il Piano viene definitivamente adottato dal Consiglio direttivo della Fondazione.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell'IFEL, è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel par. 10

## 9. IL MONITORAGGIO

### 9.1. Monitoraggio del PTPC e dell'attuazione delle misure.

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano, in base a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato n. 4;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata al vertice dell'IFEL e pubblicata sul sito istituzionale e darà conto del monitoraggio effettuato.

### 9.2. Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti/processi di attività IFEL

Unitamente ai controlli interni ed alle misure di cui all'allegato n. 4, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge 190 del 2012, si procederà a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti/processi di attività IFEL. In particolare ciascun dirigente dell'area di rischio predispone semestralmente un report da trasmettere al RPC indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza e per i processi

oggetto di analisi di cui all'allegato 3, le seguenti informazioni:

- n. totale dei procedimenti/processi di attività IFEL;
- i procedimenti/processi di attività IFEL per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione, previsti dalla legge o dai regolamenti interni, e la percentuale, rispetto al totale, dei procedimenti/processi di attività IFEL istruiti nel periodo di riferimento;
- la segnalazione dei procedimenti/processi di attività IFEL per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;

Il RPC pubblica i risultati del monitoraggio su "Amministrazione trasparente - altri contenuti - corruzione" entro un mese dall'acquisizione dei report, indicando le eventuali violazioni e le determinazioni assunte al riguardo. Degli esiti del monitoraggio viene dato conto anche nella relazione annuale da pubblicare entro il 15 dicembre di ciascun anno.

### **9.3. Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo.**

I dirigenti delle aree di rischio in collaborazione con il RPC monitorano le eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare il personale incaricato in base a quanto richiesto dall'art. 1, comma 9, lett. e, l. n. 190/12..

Ogni anno i dirigenti ed il personale occupato nelle attività a rischio, rilasciano una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'inesistenza/esistenza di situazioni di parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci o dipendenti di soggetti che abbiano con l'IFEL rapporti contrattuali, o siano destinatari di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

I dirigenti predispongono una relazione semestrale da trasmettere al RPC relativamente all'esito delle dichiarazioni di cui sopra nel rispetto delle norme sulla privacy, evidenziando le situazioni di conflitto e le ipotesi di soluzione adottate dai dirigenti stessi in accordo con il RPC.

Annualmente, le medesime dichiarazioni, dovranno essere rese anche dai Dirigenti/Direttori di struttura direttamente al Responsabile.

Degli esiti del monitoraggio, nel rispetto delle norme sulla privacy, viene dato conto nella relazione annuale da pubblicare entro il 15 dicembre di ciascun anno.

## **10. LA COMUNICAZIONE DEL PTPC DELL'IFEL.**

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della

conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell'IFEL, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per IFEL, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPC, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'IFEL nella sezione "Amministrazione Trasparente" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*. Apposita comunicazione verrà data a quanti hanno fornito il loro contributo in fase di consultazione.

## 11. IL WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati specificatamente previsto dall'art. 54 bis del decreto legislativo 165 del 2001 - come modificato dall'art. 1 comma 51 della legge 190 del 2012 - come forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti.

La determinazione ANAC 8 del 2015 prevede per gli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni che *"in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni"*.

Pur in assenza di comunicazione ricevute dall'IFEL in tal senso dall'Amministrazione controllante, la Fondazione intende avvalersi di tali strumenti di tutela per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Entro il 2017 verrà messi a disposizione dei dipendenti appositi regolamenti supportati da strumenti informatici adeguati.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, potranno da subito essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile del dipartimento programmazione controllo e sistemi informativi, considerata la coincidenza con l'incarico di RPC, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Direttore della Fondazione, che ne darà informazione al Consiglio Direttivo.

Il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.